



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI**

IL PUBBLICO MINISTERO

letti gli artt. 555 c.p.p., 160 Disp. Attuaz. del c.p.p., letto il decreto del **Presidente del Tribunale nr 200 bis del 10.11.2015** con il quale si autorizza la Procura della Repubblica ad ottenere le date di udienza attraverso l'utilizzo del sistema informatico denominato GIADA; dispone che la cancelleria acceda informaticamente al predetto sistema al fine di estrapolare - con i dati indicati nell'allegata scheda - la **data e l'ora dell'udienza nonché il giudice** davanti al quale deve essere trattato il giudizio relativo all'emanando decreto di citazione che segue.

Napoli, 9/6/22

IL PM
Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Francesca De Renzi

**DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI NAPOLI
Nuovo Palazzo di Giustizia – Centro Direzionale**

GIUDICE MONOCRATICO dott. ROCCO PIETRO

(Sezione Distaccata di 52)

il giorno 10/02/2022 alle ore 9,00 e ss.

Il Pubblico Ministero, concluse le indagini preliminari relative al procedimento penale iscritto nel RGNR il 26.03.2021 nei confronti di:

1. **CINQUEGRANA Andrea**, nato a Torino il 15.06.1954, residente in Napoli alla via Euclide n.27.

Difesa di fiducia dall'avv. Serena IMPROTA, del foro di Napoli con studio in Napoli al centro Direzionale isola C Scala C2.

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 595 co. 3 c.p., perché, attraverso la pubblicazione sul sito internet www.La voce delle voci.it di un articolo dal titolo **“IMPUNITA’ E FAVORI PER ASSASSINI E MINISTERO DELLA DIFESA”** e nel quale, con riferimento al processo svoltosi presso il Tribunale di Civitavecchia relativamente alla morte di Vannini Marco, avvenuta il 17.5.2015, dopo avere pubblicato la foto del magistrato Marasca Massimo, che aveva svolto le funzioni di Giudice dell'udienza preliminare svoltasi in data 9.2.2016 nell'ambito dell'indicato procedimento, con il sottotitolo **“L'OMBRA DI NAPOLI”** erano contenute le seguenti espressioni: *“Federico Ciontoli è stato allievo della Nunziatella, la scuola militare a Monte di Dio, Napoli, ...omissis.. Siamo al 9 febbraio del 2016.. omissis...nell'ufficio GUP a decidere c'è un altro magistrato napoletano. Si chiama Massimo Marasca..... omissis.. Al Gup Marasca tocca anche il compito di decidere sulle richieste delle parti. L'avvocato della*

famiglia Vannini, Celestino Gnazi, chiede che venga ammessa la responsabilità del Ministero della difesa da cui dipende l'arma dei Carabinieri. Marasca respinge questa richiesta. La difesa resterà fuori dal processo con tutto ciò che questo comporterà dal punto di vista morale e materiale per mamma Marina e papà Valerio, privati del loro unico figlio” “...omissis : ben diversamente è andata per l'omicidio di Marco Vannini. A cominciare proprio da quel rifiuto del GUP Marasca di accogliere il Ministero della Difesa tra i responsabili, sia pur indirettamente....omissis... Una conferma ulteriore del fatto che quella richiesta della famiglia Vannini poteva e doveva essere accolta dal giudice Marasca. Ma chi è Marasca? E' sicuramente un magistrato molto simpatico ad Antonio Di Pietro, l'ex PM che, per sua stessa ammissione, all'indomani delle stragi di Capaci e Via D'Amelio fu trasferito dai Servizi segreti in una località protetta del Nicaragua” “..omissis... di sicuro sappiamo che Di Pietro ha gradito con enorme soddisfazione la condanna al risarcimento danni da ben 100.000 euro inflitta nel 2013 da Marasca- all'epoca giudice del Tribunale civile di Sulmona- alla Voce, rea di avere pubblicato nel 2008 un articolo di Alberico Giostra, giornalista Rai, nel quale si ricordava l'aiuto amichevole fornito al figlio di Di Pietro, Cristiano, alle prese con l'esame di maturità dalla professoressa Annita Zinni, compaesana di Di Pietro...omissis” “solo che per il destino della Voce c'è poco da ridere: Marasca è tornato alla carica: ora pretende altri 80.000 euro. Stavolta per risanare il suo “onore” offeso dalle cronache giudiziarie pubblicate dal giornale.”, offendeva la reputazione di Marasca Massimo.

In Napoli, competenza ex art. 9 co. 2 c.p.p., il 9.5.2019

Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale.

Identificata la persona offesa in: MARASCA Massimo, nato a Napoli il 02.11.1977, residente in Rocasecca alla via Lazio n. 23.

DISPONE LA CITAZIONE

del predetto imputato, del difensore suindicato e della persona offesa, davanti al **Tribunale di NAPOLI - Giudice Monocratico – (Sezione Distaccata di.....)** per rispondere dei reati di cui sopra. Con l'avvertimento che, qualora non compaia / non compaiano, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies CPP

INVITA L'IMPUTATO

qualora non vi abbia già provveduto, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa nella segreteria di questo ufficio o nella cancelleria del tribunale del luogo dove si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore; con avvertenza che, in caso di mancanza di comunicazione di ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto o di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui viene notificato il presente decreto (art. 161 C.P.P.).

AVVISA

- 1) che qualora ne ricorrano i presupposti l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare richiesta di giudizio abbreviato (art. 438 cpp), ovvero, di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cpp), ovvero, presentare domanda di oblazione;
- 2) che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Segreteria di questo Pubblico Ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
- 3) che, qualora l'imputato sia assistito da un difensore di ufficio, è sua facoltà procedere alla nomina di un difensore di fiducia.

4) Che l'imputato, nei termini indicati dall'art. 464-bis cpp, può far richiesta di essere ammesso all'istituto della messa alla prova; in particolare, ai sensi dell'art. 3 L. 67/2014, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108; che Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. Che la sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede».

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per la notifica, a cura dell'ufficiale giudiziario, del presente decreto di citazione a giudizio agli imputati sopra elencati, ai loro difensori ed alle parti offese almeno 60 giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione.

Napoli, - 5 LUG. 2021

IL PUBBLICO MINISTERO

L'Ausiliario

IL CANCELLIERE
Aldo Piccio

IL SOST. PROCURATORE della REPUBBLICA
dot. ssa Francesca DE RENZIS